



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ... 22 NOV. 2012 ...

Unione Province d'Italia



UPI



**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 15**

***Premessa***

Lo schema di regolamento in oggetto è il frutto del lavoro avviato da tavolo sulla semplificazione che è stato costituito a seguito della Legge 15/12 in un quadro istituzionale in cui era stato stabilito dal decreto Salva Italia il sostanziale svuotamento delle funzioni delle Province in vista di una loro abolizione dalla Costituzione.

Il lavoro di semplificazione avviato ha come obiettivi, non solo la semplificazione dei procedimenti e l'accorciamento dei tempi di risposta della PA di fronte ad un'istanza dell'impresa, ma anche la standardizzazione delle procedure, in termini di modalità di presentazione delle istanze, di uniformità delle informazioni da reperire, di standard informatici nella presentazione delle domande, di livellamento dei costi a carico delle aziende, come è stato richiesto dalle imprese, a seguito degli incontri con le loro rappresentanze.

L'ANCI e UPI condividono da sempre la necessità di una profonda opera di semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti ma rilevano che il contenuto dello schema di regolamento, tuttavia, non raggiunge gli obiettivi auspicati.

***Il rapporto tra la semplificazione amministrativa e le competenze istituzionali***

L'opera di semplificazione procedimentale e di riduzione degli oneri amministrativi, infatti, deve essere portata avanti coerentemente con il riordino istituzionale avviato dal Governo, attraverso il decreto sulla *Spending Review* che ha portato ad un ripensamento complessivo del Governo sulla disciplina degli enti di area vasta.

Il regolamento in oggetto, infatti, va a disciplinare una materia, la tutela dell'ambiente, che

rientra nella competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3, lettera s).

Occorre ricordare che il Governo e il Parlamento, attraverso il decreto 95/12 come convertito dalla legge 135/12, hanno stabilito che rientra tra le funzioni fondamentali delle Province la "tutela e la valorizzazione dell'ambiente" (art. 17, comma 10, lettera a).

Date queste premesse non si comprende la motivazione per la quale il regolamento in oggetto affida alle Regioni e Province autonome il ruolo di autorità competenti al rilascio della autorizzazione unica ambientale, lasciando al legislatore regionale la possibilità di indicare altra autorità.

Lo Stato, in questo modo, invece di semplificare direttamente la disciplina con un beneficio diretto per cittadini e imprese, si spoglia delle sue competenze in contraddizione con quanto previsto da altre norme, e si affida ad un intervento legislativo delle Regioni.

Questa scelta, invece di semplificare la disciplina e la filiera istituzionale in materia, la complica ulteriormente, poiché molte delle funzioni richiamate specificamente dall'art. 3 sono funzioni oggi già svolte dalle Province.

In particolare, sulla base di un'indagine condotta nella Regione Lazio:

- il titolo di cui alla lett a) è in parte competenza dei Comuni ed in parte della Provincia;
- il titolo di cui alla lett b) la disciplina di tali attività è rinviata alle Regioni, nel Lazio ai sensi della LR 14/99 la competenza è demandata ai comuni;
- il titolo di cui alla lett c) è competenza della Provincia;
- il titolo di cui alla lett d) è competenza della Provincia;
- il titolo di cui alla lett e) è competenza del Comune;
- il titolo di cui alla lett f) è competenza della Provincia;
- il titolo di cui alla lett e) è competenza della Provincia.

Da quanto a nostra conoscenza, anche nelle altre Regioni la ripartizione delle competenze segue questa logica. Alla luce di queste considerazioni, mettendo in campo ad un'unica autorità competente per il rilascio dell'AUA, sarebbe bene che esso sia attribuito alla Provincia e Città metropolitane.

### ***La semplificazione delle procedure e degli adempimenti***

Risulta, inoltre, di difficile lettura l'art. 4, iaddove disciplina il ricorso alla Conferenza di Servizi. In particolare non è chiaro quando sia il SUAP e quando l'Autorità competente ad indire la suddetta conferenza. Ciò non porta ad una semplificazione ma potrebbe invece dar luogo a conflitti fra autorità. Anche dal punto di vista procedurale, l'iter previsto nell'art.4 sembra complesso, lungo e con elementi che possono indurre in confusione.

Andrebbe anche meglio specificato la relazione ed il raccordo tra il procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/10 e la procedura per il rilascio dell'AUA (che dovrebbe essere



inscrita all'interno del procedimento unico e della Conferenza di servizio in esso richiamata).

Infine, evitando di dare alle autorità competenti un ruolo di coordinamento e una concreta possibilità di intervento su queste problematiche, si perpetua la situazione esistente, nella quale l'autorità procedente (il Suap) è lasciata sola nella determinazione degli iter procedurali, dei contenuti informativi e di tutto quanto riguarda l'iter della pratica.

Con risultati che possono apparire paradossali. L'art. 8 prevede che i singoli soggetti pubblici che intervengono nel procedimento possano richiedere alle aziende il pagamento di oneri, con il vincolo che questi complessivamente non aumentino rispetto alla situazione attuale. Ma chi lo decide? Chi lo controlla? Se uno dei soggetti partecipanti decide di aumentare tali oneri, chi dovrebbe abbassarli? Ogni singolo Suap dovrebbe effettuare questo monitoraggio?

### **Conclusioni**

Le presenti osservazioni impongono una riflessione approfondita sul testo del regolamento in oggetto e possono divenire oggetto di specifici emendamenti.

L'obiettivo di ANCI e dell'UPI è quello di adottare un regolamento che vada veramente incontro alle esigenze di semplificazione dei cittadini e delle imprese, attraverso le scelte seguenti:

- confermare e rafforzare la scelta degli sportelli unici per l'avvio delle attività produttivo in capo ai Comuni, semplificando le loro relazioni con gli altri soggetti istituzionali;
- ricondurre in capo alle Province l'ordinamento dell'autorizzazione unica ambientale in coerenza con le funzioni amministrative attualmente svolte e con il riconoscimento ad esse della funzione fondamentale "*tutela e la valorizzazione dell'ambiente*" (art. 17, comma 10, lettera a);
- evitare la sovrapposizione di competenze tra lo Stato e le Regioni, semplificando le procedure e standardizzando il più possibile la modulistica e gli adempimenti, attraverso il regolamento.



### ***Proposta di Emendamento***

Sulla base della discussione avvenuta nell'odierna riunione tecnica in Conferenza unificata, concordando con le modifiche unitariamente condivise sulle procedure di semplificazione sulla base delle proposte avanzate nel documento delle Regioni, verificata la disponibilità dei diversi interlocutori istituzionali ad una modifica relativa all'attribuzione in capo alle Province della qualifica di soggetto competente per l'adozione del provvedimento di autorizzazione, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, l'ANCI e UPI propongono il seguente emendamento, al cui accoglimento è subordinato il parere favorevole sullo schema di regolamento in Conferenza unificata.

- All'art. 2, comma 1, lettera b) sostituire le parole «*la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente*» con le parole «**autorità competente: la provincia o la città metropolitana, quale competente al rilascio dell'atto istruttorio, per il rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ai sensi dell'art. 7 Dpr 160/2010 ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6bis della legge 241/1990.**»
- Sopprimere art. 2, comma 1, lett. c)

*Roma, 7 novembre 2012*

